6 gli stessi criteri possono essere derogati. 5 unico finanziario, I, 352). In forza dell'art la VIR». Per quanto concerne Consob, in-Il Regolamento si compone di nove articoli ti per l'adozione di atti di regolazione generale. re con propri regolamenti l'applicazione dei 23, co. 4, le Autorità sono tenute a disciplinadel co. 1, l'Autorità è tenuta a motivare gli atti adottati con riferimento «alle scelte di re-golazione e di vigilanza del settore ovvero delall'organizzazione interna) e dei provvedimenti individuali (infra 6). Con riguardo ai ne del Regolamento concernente i procedimendelibera n. 19654 del 5.7.2016 recante Adoziovece, la relativa disciplina è stata adottata con regolazione e svolge le consultazioni, l'AIR e precisa che il Regolamento disciplina «le mo-Il Regolamento si compone di dodici articoli. L'art. 2, rubricato "Ambito di applicazione", gato e rivisto dal Provvedimento del 9-7-2019 normativa e di contenuto generale, oggi abrola disciplina dell'adozione degli atti di natura ha adottato il proprio Regolamento recante d'Italia, con Provvedimento del 24-3-2010 ossequio a quest'ultima disposizione, Banca necessità e di urgenza nonché di riservatezza, cisare anche i casi nei quali, per ragioni di citati principi, avendo cura di indicare e pre-GANTINI, in Cera e Presti (diretto da), Il testo consumatori (v., in generale, Enriques, Garlati, dei prestatori di servizi finanziari e dei gli organismi rappresentativi dei soggetti vigi (v. sub art. 5, co. 5) e sono tenute a consultare nore sacrificio degli interessi dei destinatari» adeguato al raggiungimento del fine, con il mi-«inteso come criterio di esercizio del potere tenere conto del principio di proporzionalità gue il co. 2, seconda parte, nella definizione investitori e dei risparmiatori». Inoltre, proseprese e degli operatori e sugli interessi degli sulla regolamentazione, sull'attività delle imuna «relazione che ne illustra le conseguenze prima parte, devono essere accompagnati da la materia su cui vertono» e, ai sensi del co. 2. zione e consultazione. Innanzitutto, ai sensi primi, l'art. 23 sancisce una serie di obblighi e generali (ad esclusione degli atti attinenti menti per l'adozione degli atti regolamentari rità) definiscono, rispettivamente, i procedial Capo II, sotto la rubrica Disposizioni genemente coordinata con la citata disciplina: in mio). La norma in commento va necessaria-2005, m. 262 (c.d. legge sulla tutela del rispar dalità con cui Banca d'Italia adotta gli atti di del contenuto degli atti, le Autorità debbono fondamentali, fra i quali l'obbligo di motivarali sui procedimenti di competenza delle autoparticolare, gli artt. 23 e 24 (entrambi riferibili

n. 19521 del 24.2.2016), mentre Banca d'Italia ha provveduto con Provvedimento del 18-12-2012 recante Disposizioni in materia di sancasi di necessità e di urgenza o le ragioni di zione dei suddetti principi, «indicando altresi i che ne hanno determinato la decisione. Infisanzione». Ai sensi del co. 2, inoltre, gli atti cipi di «piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonzioni e procedura sanzionatoria amministrati 19.12.2013 (da ultimo modificato con delibera golamento generale sui procedimenti sanzio-Consob ha provveduto in tal senso con il Rene, il co. 3 assegna alle Autorità il compito di disciplinare con propri regolamenti l'applicale ragioni giuridiche e i presupposti di fatto ché della distinzione fra funzioni istruttorie e di controllo a carattere contenzioso e sanzionatori, adottato con delibera n. 18750 del riservatezza per cui è ammesso derogarvi». individuali devono essere motivati, indicando funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della natori debbono svolgersi nel rispetto dei prinagli atti del procedimento. La seconda parte del co. 1, invece, richiede che i procedimenti tecipazione al procedimento e sull'accesso del responsabile del procedimento, sulla parvero quelli sull'individuazione e sulle funzioni principi generali della l. 7-8-1990, n. 241, ovpotere deve essere esercitato nel rispetto dei rimesso alle stesse Autorità di Vigilanza, tale dispone che, salvo un giudizio di compatibilità menti di natura individuale. Anzitutto, il co. 1 l'art. 24 concerne l'emanazione dei provvedidi altre Autorità. 

Come anticipato, invece, mativi o di contenuto generale di competenza mulati dalla Consob in relazione ad atti nornerale adottati d'intesa o congiuntamente con attribuite a Consob; gli atti di regolazione gefuori dall'esercizio delle funzioni di vigilanza n. 241; gli atti di regolazione generale adottati altre Autorità; pareri e altre valutazioni forregolamenti adottati ai sensi della l. 7-8-1990 ganizzazione e al funzionamento di Consob; tamente individuate; agli atti attinenti all'orsposte ai quesiti relativi a fattispecie specifica-L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione, natura prescrittiva», con esclusione delle riprecisando che trova applicazione per «i regolamenti e gli atti di contenuto generale aventi

 purché siano ritenuti rilevanti – siano pubquelli relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza siano pubblicati in Gazzetta Ufficiale, mentre regolamenti e i provvedimenti a carattere generale emanati da Banca d'Italia e Consob tri provvedimenti. Il co. 3 prevede che il IV. La pubblicità dei regolamenti e degli al-

> 3 op. cit., 106, nt. 23). # Fra i provvedimenti a 4 TA, 40). ■ La pubblicazione dei provvedimenti destinati ai soggetti vigilati è subordinata ad 2 Autorità di Vigilanza). 
>
> Si tratta di due forteria di attività di vigilanza (così, Annunzia quelli adottati nell'ambito della gestione delle più puntuali indicazioni normative, si ritiene stessi; valutazione che, in assenza di altre e una valutazione in termini di "rilevanza" degli rendono noti gli orientamenti generali in maquali ad esempio gli atti con cui le Autorità tura regolamentare, hanno carattere generale, quei provvedimenti che, pur non avendo nacaraftere generale si tende a ricondurre tutt zione, periodo di vacatio legis; v. GASPARRI, cesimo giorno successivo alla loro pubblicaquale, salvo che non sia previsto diversamenle disp. sulla legge in generale (in forza del to, si ritiene, inoltre, che i provvedimenti enme pubblicitarie differenti: anzitutto, nel caso quale sottolinea che nella prassi sono stati va (v. GALANTI, Comm. Alpa Capriglione, 44, ii spetti discrezionalmente alle stesse Autorità te, i regolamenti entrano in vigore il quindizione, non trovando applicazione l'art. 10 del trino in vigore dal giorno della loro pubblicalenza costitutiva (GASPARRI, Comm. Gasparri, della Consob (precedentemente, la pubblicalutati rilevanti: i provvedimenti sanzionatori 106; OccHILUPO, Comm. Vella, I, 58). Sul pundella pubblicazione in G.U., essa assume vazione era prevista sui Bollettini delle due blicati sul sito internet della Banca d'Italia o

cisi e gli atti autorizzativi e connesse varia-zioni). In ogni caso, tale valutazione presup-

tenute all'art. 195 bis in materia di pubblicità dei provvedimenti sanzionatori (al quale si giudizio di compatibilità, alle disposizioni conconfronti dei destinatari dell'attività di vigirenza dei regolamenti e degli atti di natura generale, la pubblicità degli atti adottati nei conoscibilità propri dell'azione amministraticonto dei principi generali di trasparenza e pone che le Autorità di Vigilanza tengano rinvia, v. sub art. 195 bis) parte del co. 3, fa espresso rinvio, salvo un (Gasparri, op. cit., 106). Infine, l'ultima 6 va (cosi, Annunziata, 41, nt. 14). ■ A diffe- 5 lanza assume valenza meramente notiziale

getto di modifiche l'anno precedente. anno, in una versione aggiornata qualora an-che solo uno degli atti pubblicati sia stato ogreso disponibile entro il 31 gennaio di ogni provvedimenti di carattere generale nonché i regolamenti dei mercati in un unico compenin forma elettronica, tutti i regolamenti, e delle Finanze il compito di pubblicare, anche sistema delle fonti di rango sub-primario (GAdi tipo ricognitivo e sistematico, volto a favodio, curato dal Dipartimento del Tesoro, viene del T.U.I.F., in www.dt.tesoro.it). Il compendio (c.d. Compendio dei regolamenti attuativi ti, il co. 4 assegna al Ministero dell'Economia LANTI, Comm. Alpa Capriglione, 44-45). Difatrire la conoscibilità degli operatori dell'intero invece, vale a fondare un sistema pubblicitario adottati, la disposizione contenuta nell'ult.co., pubblicizzazione degli atti che via via vengono tuf. ■ Se il co. 3 individua le modalità di V. Il Compendio dei regolamenti attuativi del

ni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio. 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazio-

soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. zioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tal Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti 2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informa-

transfrontaliere. BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compii di con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e la zione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazion. vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risolu-2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere

provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di 2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni

te all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e servizi di comunicazione dati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmenservizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di

informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari. 3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di

Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: , 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il 4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi

zione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati; a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquida

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo,

c) con le controparti centrali e i depositari centrali;

mento delle sedi da essi gestite. d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funziona

nato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio. 5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordi

informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le 6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate

per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, durante l'espletamento dell'indagine. adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri dere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB La Barıca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati

informazioni in possesso della Banca d'Italia. 8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le

d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi 9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di

fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate pepubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione

irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato. blici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le 11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pub-

sono vincolati dal segreto d'ufficio. 12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale

menti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi lisciplinanti i rispettivi ordinamenti. 13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e docu-

> d'intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca applicate dall'Autorità giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e l'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis. agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione al-13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità

procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis. richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono 13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui

SOMMARIO: I. Origine della norma e sua evoluzione. - II. La collaborazione fra le autorità di vigilanza. - III. Lo scambio di informazioni. - IV. Il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza.

3 comunitaria 2004). E L'art. 9, l. 18-4-2005, n. poi provveduto ad aggiungere i co. 2 bis e 2 5 ter. Ulteriori emendamenti sono stati ap-4 CE in materia di disciplina delle opa. 

L'atti finanziari e dei mercati, ha rielaborato portati dall'art. 2, d. lgs. 30-12-2010, n. 239, che ha attuato la dir. 2009/111/CE (la quale ■ L'attuale versione della norma in commensionali e dell'Autorità europea degli strumenda parte dell'art. 1, d. lgs. 17-9-2007, n. 164, ha no inserito di ulteriori. 

La prima modifica di fondi propri, ai grandi fidi, ai meccanismi di 2007/64/CE in merito agli enti creditizi colleha emendato le dir. 2006/48/CE, 2006/49/CE e cati degli strumenti finanziari (c.d. MiFID I) 2007, n. 229, in attuazione della dir. 2004/25/ 62, ha, inoltre, provveduto a modificare par-zialmente il co. 7, successivamente ulterioroperate dall'art. 9, 1. 18-4-2005, n. 62 (c.d. 1 cambiato il testo dei 13 co. originari e ne hansicurazioni e delle pensioni aziendali e profescaria europea, dell'Autorità europea delle as-30-7-2012, che, implementando la dir. 2010. vigilanza e alla gestione delle crisi) modificando il co. 9, nonché dall'art. 2, d. lgs. n. 130 del gati a organismi centrali, a taluni elementi dei tuazione della dir. 2004/39/CE relativa ai mermente emendato dall'art. 1, d. lgs. è stato poi oggetto di due ulteriori correzioni to da parte dell'art. 3, d. lgs. 1-8-2003, n. 274, delle dir. 2001/107/CE e 2001/108/CE, aventi serimento del co. 5 bis ad esito del recepimencui occorre dare conto riguarda il co. 4 e l'into è il frutto di una stratificazione di più in-I. Origine della norma e sua evoluzione 78/UE riguardante i poteri dell'Autorità bannguardanti taluni OICVM; questo intervento legislative, regolamentari ed amministrative dedicata al coordinamento delle disposizioni ad oggetto le modifiche alla dir. 85/611/CEE terventi modificativi, che hanno parzialmente

sioni sono dettate a favore di Banca d'Italia società finanziarie, 195 s.). 
Analoghe previ- 3 dall'art. 7 t.u.b. e a favore di IVASS dagli artt. RO, La tutela del risparmio, 422; RUGGIERO, Le acquisiti per prima (Belli, in Nigro, Santogiun tamente, debbano restare sottoposti al secomunicati da una ad altra autorità, anche dati, le informazioni e i documenti comunque scambio di informazioni, a cui non può essere opposto il segreto d'ufficio, dispone che tutti i dette autorità, oltre all'Agcm, anche a mezzo sancire l'obbligo di collaborazione fra le sud-■ La norma trova analoga previsione nel det 2 tato dell'art. 21, d. lgs. 28-12-2005, n. 262 (c.d. stesso (Montedoro, Comm. Alpa Capriglione, 58; Urbani, Bbtc 2002, 504; Maggiolo, grata» tesa al miglioramento del controllo che al fine dello svolgimento delle rispettive funzioni, fra Banca d'Italia, Consob, Covip e dalla legge per l'autorità che li ha prodotti o greto d'ufficio secondo le disposizioni previste l. di tutela del risparmio); quest'ultima, oltre a che dà così vita a una sorta di «vigilanza inte-II. La collaborazione fra le autorità di vigicati degli strumenti finanziari, c.d. MiFID II). natorie, della dir. 2014/65/UE relativa ai merguarda le funzioni di depositario, le politiche strative in materia di OICVM, per quanto ri-91/UE (recante modifiche alla dir. 2009/65/ n. 71 del 18-4-2016, che ha attuato la dir. 2014/ sono stati, infine, inseriti dall'art. 1 del d. lgs. attraverso l'inserimento in archivi gestiti con-Servizi ed attività, 110 s.; Vella, Age 2006, IVASS sussista un obbligo di collaborazione, lanza. Il co. 1 dell'art. in commento dispone 1 limitatamente ad alcune disposizioni sanzio-CE concernente il coordinamento delle dispodettato dei co. 1 e 2. m I co. 13 bis e 13 ter 6 117 s.; Perrone, Il diritto del mercato, 56 s.). retributive e le sanzioni, nonché di attuazione, sizioni legislative, regolamentari e ammini-

6 vigilanza In merito vanno ricordati gli 5 31-10-2007. ■ Il co. 2 specifica che tale obbligo di Banca d'Italia e CONSOB si estende derstanding del 15-9-2003. L'ultima parte B.C.E. accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di allo IOSCO Multilateral Memorandum of Une sullo scambio di informazioni adottati dale delle Pensioni Aziendali e Professionali) cati, e l'Autorità Europea delle Assicurazioni del co. 2 bis dispone che le autorità nazionali lanza sulle attività mobiliari del 26-1-1999 e CESR sullo scambio di informazioni e la vigizio Economico Europeo che aderiscono al morandum multilaterale fra i paesi dello Spal'AESFEM del 2014, oltre ai precedenti Me-Orientamenti sugli accordi di cooperazione Stati membri dell'U.E., con l'AESFEM e la concludere con le autorità competenti degli 2 bis aggiunge che le autorità italiane possono nonché alla B.C.E., mentre il successivo co. ropea degli Strumenti Finanziari E dei Merl'Autorità Bancaria Europea, l'Autorità Eueuropee di vigilanza, ossia, segnatamente, il rischio sistemico - CERS - e le tre autorità gono il SEVIF (ossia il Comitato europeo per anche alle autorità e ai comitati che compon-10 ss. cod. ass. 
Oltre all'Accordo quadro tra collo d'intesa tra il Ministero dell'economia e collettiva del risparmio del 5-11-2019; il Protoper la consultazione dei dati contenuti nella Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob la Banca d'Italia e la Consob dell'8-9-2009; il tocollo d'intesa in merito allo scambio dati tra dispositivo antiriciclaggio del 7-6-2012; il Pro-2012; il Protocollo d'intesa tra Consob e zione c.d. «divieto di interlocking» del 14-6lia, Consob, Isvap e Agcm ai fini dell'applica d'intesa per il coordinamento tra Banca d'Ita vigilanza sui sisterni multilaterali di negozia-zione all'ingrosso del 30-7-2012, il Protocollo d'Italia e Consob in materia di esercizio della del 12-4-2013; il Protocollo d'intesa tra Banca di servizi e attività di investimento e di gestione rio, 71; Grosso, Comm. Vella, 65 e 72) si posle autorità (MEZZACAPO, in LOSAPPIO, PORZIO la Banca d'Italia e la Consob in materia d laborazione tra le due autorità nell'ambito del l'U.I.F. volto a fissare criteri e modalità di coltema di vendite allo scoperto di titoli di Stato delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob in tra la Banca d'Italia e la Consob in materia sono ricordare il recente Protocollo d'intesa Belli, Santoro, Rispoli, Testo unico bancamerosi accordi di collaborazione intercorsi fra delle rispettive funzioni dell'8.6.2018, fra i nucooperazione e coordinamento nell'esercizio Centrale dei rischi della Banca d'Italia dei

di accordi, eventualmente specificando e ricollegi di supervisori, nonché prenda parte collaborazione e coordinamento, istituisca al fine «di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi ai collegi istituiti da altre autorità sulla base spone che Banca d'Italia definisca forme di operanti in più Stati comunitari», il co. 9 dia quello della Banca d'Italia e della Consob III. Lo scambio di informazioni. 

Quale copartendo compiti e deleghe di funzioni. incaricato di svolgere le operazioni. fiancamento di membri del proprio personale seconda parte del co. 7 prevede che le richieprovvedimenti da esse adottati. 
Allo scopo i di favorire la collaborazione fra autorità, la rio nazionale, oltre ad eseguire notifiche dei effettuare, per loro conto, indagini sul territoto delle richieste delle autorità straniere di concretizzarsi, in particolare, nell'accoglimenli (Urbani, op. cit., 504; Annunziata, 47) può denti possano domandare alle italiane l'afcomunitari o extracomunitari, ai sensi della della collaborazione con le autorità di Stati ces Authority del 20-12-2013). ■ Nel quadro modity and Futures Trading Commission del 22-6-1995, o con la China Securities Regulatory Commission del 3-11-1999, nonché il più facoltà di collaborare delle Authority nazionapossono esercitare i poteri a esse assegnati: la prima parte del co. 7, Banca d'Italia e Consob recente siglato con la Dubai Financial Servi-Exchange Commission del 3-5-1993 e Comcoinvolti, quelli con le statunitensi Securities si può ricordare, per l'importanza dei mercati rarsi un flusso informativo ai sensi del co. 3 Stati extracomunitari, con i quali può instaugli altri Stati membri. 

La cooperazione può sero insorgere con le autorità di vigilanza depossano fare ricorso all'AESFEM per l'even (numerosi accordi sono stati siglati: fra di essi riguardare anche le autorità competenti di tuale risoluzione delle controversie che doves-

delle richieste di informazioni» provenienti dalle autorità di Stati dell'U.E. competenti tivo, il co. 2-ter dispone che la Consob svolga il ruolo di «punto di contatto per la ricezione zioni. ■ Al fine di regolare il flusso informa-. la B.C.E. al fine di agevolare le rispettive funrità e i comitati che compongono il SEVIF e anche fra Banca d'Italia e Consob e le autoinformazioni può avvenire, ai sensi del co. 2, stessa norma (v. sub II, 1) possano scambiare rollario dell'obbligo di reciproca collaborazione, il co. 1 dispone che le autorità citate dalla (MAGGIOLO, op. cit., 104). Lo scambio di le informazioni di cui sono in possesso, al fine favorire anche la reciproca trasparenza

6 124). ■ Al fine di facilitare la cooperazione 7 previsto dall'art. 195 ter, co. 1 bis, t.u.f. Ai 5 namento delle sedi gestite. 

Con particolare 4 dente, nonché alla Consob. 

Come precisa ne all'AESFEM, in ottemperanza a quanto all'ostacolo delle funzioni di vigilanza della di patrimoni, alle partecipazioni al capitale autorità pubbliche di vigilanza, all'abusividall'autorità giudiziaria, per i reati connessi all'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle d'Italia di stabilire con il Ministero della Giu-SFEM, anche mediante scambio di informani legislative disciplinanti i rispettivi ordina chiesta di collaborazione proveniente dalla e documenti e assolvere a ogni ulteriore sob per l'esercizio delle proprie funzioni, il co. 13 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici debbano fornire dati, notizie Banca d'Italia e della Consob, nonché al falso mazioni relative alle sanzioni penali applicate zioni, il co. 13 bis richiede a Consob e a Banca vo unidirezionale» (GASPARRI, Comm. Fratini, menti, così dando vita a un «flusso informati-Commissione, conformandosi alle disposizioziazione, al fine di garantire il regolare funzioil co. 5, lo scambio di informazioni a livello giudiziaria procedente in merito alle indagini d'Italia può essere rivolta anche all'autorità sensi del successivo co. 13 ter la richiesta di in prospetto, anche ai fini della comunicaziosmo, alla gestione infedele, alla confusione tesa, le modalità di acquisizione delle inforstizia, anche sulla base di un protocollo d'incon le autorità di Stati comunitari e con l'AEtrali, nonché con i gestori delle sedi di negocon le controparti centrali e i depositari cenall'amministrazione dei sistemi di indennizzo, soggetti abilitati, con gli organismi preposti quest'ultimo), in Italia o all'estero, relativi a binato degli artt. 349, co. 1, e 389, co. 1, di tendersi quale liquidazione giudiziale a segui-to dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 14 del 12informazioni da parte di Consob e di Banca riguardo alla collaborazione richiesta da Conzioni all'autorità dello Stato membro richieper gli aspetti di competenza di quest'ultima, svolti da soggetti abilitati, nonché di sedi di 1-2019, c.d. codice della crisi, ai sensi del comdazione o di fallimento (quest'ultimo da inpuò avvenire con le autorità amministrative e nazionalle da parte di Banca d'Italia e Consob la quale, a sua volta, trasmetterà le informa-Enc. D. 2002, 1039 ss.), con la Banca d'Italia ti tale ruolo è condiviso, su un piano paritario negoziazione e di servizi di comunicazione dain materia di servizi e attività di investimento giudiziarie coinvolte in procedimenti di liqui-(CAPRIGLIONE, MONTEDORO, VOCE Consob, in

> stando l'obbligo del segreto fissato dall'art. 329 c.p.p. e ai procedimenti penali pendenti, fermo re-

è fondata la questione di legittimità costituzioartt. 2, 3, 11, 21, 24, 97, co. 1, e 98, co. 1, Cost., da Cons. St., ord. 26-2-1999. 

Corte Cost. 26in commento sollevata, in riferimento agli menti esteri, quale quello statunitense (Enriques, R. trim. 2009, 704 s.; Gasparri, Comm. Fratini, 138 s.). 

Corte Cost. 3-11-2000, n. greto è opponibile anche nei confronti delle Consob, che la Commissione abbia acquisito in esecuzione dell'attività di vigilanza; il seautorità comunitarie o di singoli Stati membri o extracomunitari. 

Il co. 5 bis aggiunge, tutnale del co. 10 dell'art. in commento sollevata di legittimità costituzionale del co. 10 dell'art 460, ha dichiarato non fondata la questione più poter essere opposto quanto tali esigenze cit., 70) e, pertanto, esso non dovrebbe dover Appare evidente come tale segreto sia fun-zionale allo svolgimento dell'attività di vigipubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che notizie, le informazioni e i dati in possesso di co. 8 le notizie, i dati e le informazioni nite in forza di obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 

Ai sensi del delle sedi di megoziazione, a meno che non se agli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo, alle controparti cenriservatezza investe anche le informazioni reguardino il segreto di ufficio. Il L'obbligo di autorità di Stati extracomunitari risulta subortavia, che lo scambio di informazioni con conomia e delle Finanze, né a terzi, quali za il consenso dell'autorità che le ha fornite essere opposto il segreto d'ufficio (Costi, 1-2005, m. 32, ha similmente stabilito che non siano cessate, come avviene in altri ordinanon ha comunque poteri direttivi sull'autorità naloga tutela riguarda, ai sensi del co. 10, relativa disciplina del segreto d'ufficio. 

A- 6 possesso di Banca d'Italia sono coperti dalla le informazioni, oppure le stesse risultino forsussista il consenso del soggetto che ha fornito trali e ai depositari centrali, nonché ai gestori dinato all'esistenza di norme locali che salvaautorità italiane, compreso il Ministro dell'Eesse non possono essere trasmesse ad altre formazioni fra le autorità nazionali non può lanza stessa (Annunziata, 46 s.; Grosso, op. (CAPRIGLIONE, MONTEDORO, op. cit., 1039 ss.). Consob grava un obbligo di riservatezza: senformazioni ricevute da Banca d'Italia e da 422). ■ Il co. 4 precisa, tuttavia, che sulle intezza. ■ Ai sensi del co. 1 allo scambio di in-IV. Il segreto d'ufficio e l'obbligo di riserva-B.

50

in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, co. 1, Cost., da Cons. St., ord. 5-7-2002, nella parte in cui la norma preclude in modo assoluto ed astratto l'accessibilità di notizie, informazioni e dati in possesso della Consob in ragione la della sua attività di vigilanza. 

Pur a fronte delle pronunce rese dalla Corte Cost., appare incerta la natura assoluta del segreto, in quanto esso si scontra con la necessità dell'accessibilità degli atti amministrativi, in particolare in ambito di difesa penale e da sanzioni disciplinari (Scognamgello, Comm. Campobasso, 35 s.; Capriglione, Montedoro, op. cit., 1039

ss.; Stella, L'enforcement, 440 s.; Annunzia, Ta, 50 ss.; Troise, Il potere sanzionatorio, 212 ss.; Gasparat, op. cit., 139 s.). Il segreto Il d'ufficio vincola altresì i dipendenti della Consob, nonché i consulenti e gli esperti dei quali l'Authority si avvale, come dispone il co. 12; in particolare i dipendenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e sui medesimi grava l'obbligo di riferire in via esclusiva alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato, essendo compito di quest'ultima la comunicazione all'autorità giudiziaria.

Individuazione dell'autorità competente e delle autorità competenti settoriali bis ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito. I. La Consob è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.

2. La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera 1), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa.

SOMMARIO: I. Origine ed evoluzione della norma. - II. La Consob quale autorità competente. - III. Le autorità settoriali competenti.

1 I. Origine ed evoluzione della norma. ■ La norma è stata inserita nel t.u. dall'art. 1 del d. lgs. n. 176 del 5-10-2010, che ha dato attuazione al reg. CE n. 1060/2009 (c.d. CRA I) relativo alle agenzie di rating del credito (Prascativo alle agenzie di rating del credito (Prascativo alle agenzie di rating del credito (Prascativo alle versione della norma è frutto della modifica operata dall'art. 1, co. 2, d. lgs. n. 66 del 7-5-2015, contenente, fra l'altro, le norme per l'adeguamento alle disposizioni del reg. UE 46212013, che ha modificato il regolamento reg. CE n. 1060/2009.

III. La Consob quale autorità competente.

| III La nomina della Consob quale «uutorità competente» nel co. 1 dell'articolo in commento risponde all'obbligo di designazione dettato dall'art. 22, par. 1, reg. CE n. 1060/2009 (Enriques, Gargantini, Regolamentazione dei mercati finanziari, in Age 2010, 488 s.; Paramegiana, I problemi regolatori del rating, in Bis 2010, 474 ss.). Il par. 2 dell'art. 22 del reg. CE n. 1060/2009 impone, inoltre, che la Consob, quale «uutorità competente», si doti «del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter applicare il presente regolamento».

■ L'art. 22 del reg. CE n. 1060/2009 rappre- senta una delle poche norme non modificate dagli interventi riformatori operati sul suddetto reg.: a tal proposito occorre ricordare i cambiamenti apportati dal reg. UE 513/2011 (c.d. CRA II), dalla dir. 2014/51/UE, dalla dir. 2014/51/UE, nonché, infine, dal reg. UE 2402/2017. ■ L'istituzione dell'Autorità euro- pea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita con reg. UE 1095/2010, ha avuto l'effetto di ridimensionare il compito delle «autorità competent» nazionali nel monitoraggio delle agenzie di rating: a tal proposito le maggiori modifiche sono state apportate dal reg. UE 513/2011 e dal reg. UE 462/2013 (Ruspot Farna, Profito evolutivo del rating, in Pravcire, Le agenzie di rating, in op. ut. cit., 391 ss.; Lamandri, La vigilanza diretta dell'Esma, in G. comm. 2017, 453 s.; Gaspara, Montalent, in G. comm. 2017, 453 s.; Gaspara, R. Comm. Fratini, 158 s.; Palmera, Comm. Vella, 74 s.). ■ Fra i poteri di maggiori imporsianza che la Consob può esercitare quale «autorità competente», l'art. 20, par. 2, reg. CE n. 1060/2009 annovera quello di richiede.

europea possa delegare specifici compiti di ll vigilanza alla Consob. 

Fra i compiti delega-bili sono previsti specificatamente il potere di chiedere informazioni ai sensi dell'art. 23 ter settoriali competenti ai sensi del reg. UE n. 13 513/2011. 

Un ruolo attivo della Consob nel-12 dell'art. 23 quinquies. Ai fini dello svolgidell'esercizio delle funzioni assegnate dal regione della legislazione settoriale pertinente. 9 n. 1060/2009. ■ Collegato a tale obbligo si po-ne il dovere, previsto dal successivo art. 27, par. 1, reg. CE n. 1060/2009 di comunicare senza ritardo le informazioni richieste ai fini 7 seguente par. 6. In ogni caso, ai sensi dell'art. 24, par. 5, reg. CE n. 1060/2009, l'AE-6 no più sussistenti. ■ La collaborazione fra AESFEM, autorità competenti e autorità nale o su quello di un altro Stato membro ai l'attuazione della vigilanza in merito alle atti-vità svolte dalle agenzie di rating discende dal cooperazione, compresa l'eventuale delega, da e raccomandazioni approntate da AE-SFEM n. 2011/188 del 10.1.2012 in tema di Consob è chiamata ad applicare le Linee guimento dei compiti delegati dall'AESFEM, la condurre indagini e ispezioni in loco ai sensi del reg. CE n. 1060/2009, nonché quello di esercizio di un'attività di vigilanza, l'Authority reg. CE n. 1060/2009; in particolare, il par. 1 all'«autorità competente» ai sensi dell'art. 30 te di AESFEM può mutare laddove quest'ullo svolgimento dei compiti di vigilanza da parperazione imposto dall'art. 26, par. 1, reg. CE SFEM è sancita dallo specifico obbligo di coo-SFEM si impegna a comunicare senza ritardo che possono anche essere delegate ai sensi del prima può compiere sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 23 quater, par. 4, reg. CE n. ma del coinvolgimento nelle indagini che la sensi dell'art. 31, par. 1, reg. CE n. 1060/2009 alle disposizioni del reg. sul territorio nazioatto o siano state compiute attività contrarie mare l'AESFEM qualora ritenga che siano in potere che l'Authority nazionale ha di infordispone che, se necessario ai fini del corretto tima deleghi l'esercizio delle proprie funzioni ruolo normalmente «ancillare» di Consob nel-Consob, in concomitanza con la notifica all'aogni misura di vigilanza adottata anche alla sensi del successivo art. 23 quinquies, par. 5, 1060/2009, oppure in occasione di ispezioni ai l'AESFEM e la Consob può assumere la forta qualora ravvisi che tali condizioni non siane dell'agenzia di rating del credito interessare all'AESFEM di valutare se siano soddisfat-te le condizioni per la revoca della registrazio-

> parti centrali e di prospetti (Presti, op. cit., 856). 
>
> Poiché, ai sensi dell'art. 4, par. 1, reg. CE n. 1060/2009, gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, gli enti vestimento, di imprese di assicurazione, di imprese di riassicurazione, di enti pensionistici aziendali o professionali, di società di gestioil relativo personale sono tenuti al segreto professionale. 
>
> Ai sensi dell'art. 32, par. 2, reg. CE n. 1060/2009, le informazioni acquisio sulla stabilità del sistema finanziario nazionale. ■ Ai sensi dell'art. 32, par. 1, reg. CE n. 15 ne, di società di investimento, di gestori di fondi di investimento alternativi, di controcietà di gestione, le società di investimento, i la vigilanza di enti creditizi, di imprese di insensi della legislazione settoriale rilevante per dell'art. 3, par. 1, lett. r), reg. CE n. 1060/ Consob, Banca d'Italia, IVASS e Covip sono le «autorità settoriali competenti» ai sensi me precisato dal co. 2 dell'art, in commento essere considerate informazioni riservate. effetti significativi sulla tutela degli investitori sufficientemente gravi e ripetute da produrre rating registrata a fini regolamentari, quando quest'ultima violi gli obblighi derivanti dal formazioni, oppure di condurre indagini e ispezioni in loco nei confronti dell'agenzia di rating del credito coinvolta. 
>
> L'art. 31, par. 2, se ritenuto opportuno a fini d'indagine, la Consob può anche suggerire di valutare l'esipensionistici aziendali o professionali, le so-2009, ossia le autorità nazionali designate ai te o scambiate dai suddetti soggetti debbono dell'uso dei giudizi emessi dalla agenzia di possa richiedere all'AESFEM la sospensiome Consob, alla luce della notifica effettuata, reg. CE n. 1060/2009 dispone, inoltre, che III. Le autorità settoriali competenti. 
>
> Co- 1 1060/2009, la Consob, al pari dell'AESFEM e presente regolamento e tali violazioni siano genza di avvalersi dei poteri di acquisire in-

cate della vigilanza di tali agenzie, tenendo conto della natura, della portata e della com-

plessità delle loro attività, controllando altresi

zione del rischio di credito, nonché valutando

l'adeguatezza delle loro procedure di valuta-

l'utilizzo di riferimenti contrattuali ai rating

regolamentari i giudizi emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'U.E. e registrate conformemente al reg. (Lubrano di Scorpaniello, *Le agenzie di* rating, 107 ss.; Montalenti, op. cit., 393 ss.), il successivo art. 5

bis, par. 2, reg. CE n. 1060/2009 dispone che le

«autorità settoriali competenti» sono incari-

gestori di fondi di investimento alternativi e le

controparti centrali possono utilizzare a fini